



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N° 153

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI
ISCRITTI ALL'ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI
ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

LORO SEDI

Oggetto: Delibera bonus crediti ECM ex art. 5 bis D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77

Stimati Presidenti,

è stata pubblicata una deliberazione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua molto attesa da tutti i professionisti sanitari.

Nella riunione dell'8 giugno 2022 la stessa ha dato mandato al CoGeAPS di procedere al riconoscimento del bonus ECM di cui all'art. 5 bis D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

In particolare, il CoGeAPS, entro il 31/07/2022, procederà all'applicazione automatica della **riduzione di 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale 2020-2022 nei confronti di tutti i professionisti sanitari sottoposti all'attività di formazione continua in medicina.**

Sono stati così riconosciuti l'attività e l'impegno che i professionisti hanno assicurato durante il periodo dell'emergenza da COVID-19.

Tale bonus, per il cui ottenimento i sanitari non dovranno effettuare alcuna procedura per proprio conto, sarà visualizzabile all'interno dell'area riservata di ciascun professionista nel portale CoGeAPS dopo il 31 luglio p.v. insieme a quelli già presenti, tra i quali ho il piacere di ricordare il Dossier formativo di Gruppo che la FNOMCeO propone per ogni triennio.

La costruzione del suindicato dossier ha consentito ad ogni medico e odontoiatra di acquisire immediatamente un bonus di 30 crediti formativi assegnati nel triennio 2020-2022; qualora il professionista lo svilupperà in coerenza, pari ad almeno il 70% relativamente alle tre aree entro il 31 dicembre 2022 (termine del corrente triennio), conseguirà gli ulteriori 20 crediti del bonus complessivo previsto (50) che gli saranno assegnati nel triennio successivo a quello in cui si è stato costruito il dossier (2023-2025).

Con i più cordiali saluti

All.to: delibera CNFC 08 giugno 2022

Il Presidente
Filippo Anelli



ANELLI FILIPPO
FNOMCEO
PRESIDENTE
29.07.2022 08:48:50
GMT+00:00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: ecm@fnomceo.it – C.F. 02340010582

Commissione nazionale per la formazione continua

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina;

VISTI l'art. 16 ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e s.m.i., nel quale si stabilisce che "La Commissione definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale nonché i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative" e l'art. 16 quater del medesimo decreto legislativo nel quale si prevede che "la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale"

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR, recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009, Rep. Atti n. 192, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accreditemento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti";

VISTO l'Accordo Stato - Regioni del 19 aprile 2012, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditemento dei *provider*, albo nazionale dei *provider*, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti";

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 sul documento "La formazione continua nel settore salute" ed in particolare la lettera c del paragrafo 1 dell'art. 8 secondo cui la Commissione nazionale per la formazione continua approva il Manuale nazionale di accreditemento per l'erogazione di eventi E.C.M., acquisito il parere obbligatorio e vincolante del Comitato tecnico delle Regioni, approva i Manuali sulla formazione continua del professionista sanitario e delle verifiche dei *provider*, sentito il Comitato tecnico delle Regioni;

VISTO il Decreto Ministeriale del 17 aprile 2019 con cui è stata ricostituita, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 16-ter, comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni;

Commissione nazionale per la formazione continua

VISTO l'art. 6, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.41, che dispone che *“i 50 crediti da acquisire, per l'anno 2020, da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, attraverso l'attività di formazione continua in medicina (ECM), che costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono già maturati da coloro che, in occasione dell'emergenza da COVID-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale”*;

VISTA la delibera della Commissione nazionale per la Formazione continua del 10 giugno 2020 nella quale veniva richiesto alle istituzioni governative e parlamentari di modificare il dispositivo dell'art. 6, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.41, estendendolo a tutti i professionisti sanitari;

VISTO l'art. 5-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, che dispone che *“i crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19”*;

CONSIDERATA altresì la richiesta di parere della Commissione nazionale avanzata in data 13 maggio 2022 al Ministero della Salute circa l'interpretazione secondo la quale, in sede di riconoscimento del “Bonus ECM” ai professionisti sanitari che hanno prestato la propria attività durante il periodo emergenziale, si applica esclusivamente l'art. 5-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e non l'art. 6, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;

PRESO ATTO del parere espresso in data 20 maggio 2022 dall'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute che ritiene che la seconda norma assorba la prima, ampliando la categoria dei soggetti beneficiari dei crediti formativi da acquisire “figurativamente”, con l'esclusione di una qualsivoglia duplicazione dell'applicazione del beneficio in questione per i professionisti sanitari indicati nella prima norma”;

VALUTATA la presenza di tutti gli elementi utili all'applicazione di quanto previsto dalla normativa citata in premessa;

DELIBERA

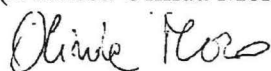
1. Di dare mandato al COGEAPS di procedere con l'applicazione del bonus ECM di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77;

Commissione nazionale per la formazione continua

2. Che, quanto disposto dal comma 1 della presente delibera, è da applicarsi in riferimento all'obbligo formativo 2020-2022 così come definito dalla delibera della Commissione nazionale del 18 dicembre 2019.

Roma, 8 giugno 2022

Il Segretario
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott.ssa Olinda Moro)



Il Vice Presidente
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott. Filippo Anelli)

